

N. R.G. 1/2023

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA****Sezione I Civile****PROCEDURE CONCURSUALI**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Erminio Rizzi	Presidente
Francesca Claris Appiani	giudice rel.
Mariaelena Cunati	giudice

nel procedimento di omologa del concordato semplificato *ex art. 25-sexies* CCII su ricorso di **CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SOC. COOP. PER AZIONI** (P.IVA 01657250187) con sede legale in Broni (PV), Strada Bronese 18/D;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO MOTIVATO DI OMOLOGA*****ex artt. 25 sexies e 25 septies CCII***

rilevato che:

il ricorrente ha chiesto l'accesso alla composizione negoziata della crisi;

è stato nominato l'esperto indipendente dott. Guido Ricevuti;

non è stata individuata una soluzione idonea al superamento della crisi e il debitore ha proposto domanda di concordato semplificato;

vista la relazione finale dell'esperto in cui si dà atto che le trattative sono state svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'art. 23, comma primo e comma secondo, lett. b), CCII non sono praticabili<sup>1</sup>;

ritenuta la tempestività della domanda di concordato semplificato rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dal deposito della relazione finale dell'esperto indipendente di cui all'art. 17, comma ottavo, CCII, come previsto dall'art. 25 *sexies*, comma primo, CCII;

<sup>1</sup> Testo di riferimento pre correttivo.



vista la nomina dell'ausiliario nella persona della dott.ssa Patrizia Galati e il suo parere sulla proposta di concordato;

viste le notifiche della proposta, del parere dell'ausiliario, del parere e della relazione finale dell'esperto ai creditori indicati nell'elenco formato ai sensi dell'art. 39, comma primo, CCII;

vista l'opposizione all'omologa sollevata dal creditore Intesa Sanpaolo s.p.a. nei 10 giorni antecedenti l'udienza fissata per l'omologa;

rilevato che la stessa è stata rinunciata con atto depositato in data 20.1.2025, richiamato all'udienza del 22.1.2025;

rilevato che nessun altro creditore ha sollevato opposizione;

### OSSERVA

Sussiste la competenza del Tribunale di Pavia avendo la ricorrente sede legale in Broni (PV).

La proposta di concordato semplificato sottoposta all'attenzione dei creditori prevede: 1) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili; 2) il pagamento integrale del mutuo ipotecario verso Banca Intesa Sanpaolo; 3) il pagamento integrale dei debiti verso dipendenti per oneri differiti e TFR in parte mediante accollo da parte della cessionaria; 4) il pagamento del 40% dei debiti privilegiati verso prestatori d'opera intellettuale, imprese artigiane e cooperative (I classe); 5) il pagamento del 14% dei debiti bancari garantiti da MCC, dei debiti erariali, previdenziali e nei confronti degli Enti locali (II classe); 6) il pagamento del 7% per debiti chirografari verso banche, fornitori e altri creditori (III Classe).

La ricorrente prevede di pagare i debiti concordatari entro tre anni dall'omologa.

L'attivo concordatario deriva dalla cessione dell'azienda, dal recupero dei crediti commerciali, dalla vendita del magazzino e dalla liquidità in cassa, per una somma preventivata pari ad € 1.225.000,00.

Il passivo rettificato dall'ausiliario ammonta ad € 3.759.540,00.

Le spese in prededuzione sono state correttamente individuate ed è stato appostato un fondo rischi e fondo per spese future per € 47.000.

I creditori, secondo la prospettiva del debitore, confermata dal parere dell'ausiliario, vengono soddisfatti in maniera superiore all'ipotetico caso di apertura di procedura liquidatoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 *sexies*, comma quinto, CCII che richiede, più semplicemente, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.



Quanto al giudizio sulla fattibilità del piano, si evidenzia quanto segue.

I crediti da recuperare, debitamente svalutati, ammontano ad € 340.000 che, in data 31.3.2024 risultavano già incassati.

In relazione alla cessione dell'azienda si osserva che in data 1.11.2023 il debitore ha stipulato con Acqualine S.r.l. un contratto di affitto d'azienda con relativa opzione d'acquisto, avente scadenza prorogata all'aprile 2025 (doc. 19). Con atto sottoscritto in data 30.11.2023 Acqualine S.r.l. ha modificato il diritto di opzione in proposta irrevocabile d'acquisto dell'azienda e dell'immobile in cui l'impresa è esercitata, al medesimo prezzo indicato nell'affitto, subordinata all'omologa della proposta di concordato semplificato (doc. 20).

La proposta d'acquisto prevede (art. 12 contratto di affitto d'azienda - sub doc. 17) la cessione dell'azienda al prezzo di € 850.000 di cui: € 260.000 mediante accollo liberatorio del debito residuo per TFR; € 340.000 mediante accollo del debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario; € 250.000 in denaro da versarsi nell'arco di tre anni. La proposta contiene una clausola di riservato dominio a favore della debitrice fino all'integrale versamento del prezzo.

A seguito dell'opposizione svolta dalla Banca che ha sottolineato la sua indisponibilità a liberare la debitrice dal contratto di mutuo a seguito dell'accollo da parte della cessionaria del debito derivante dal contratto stesso, quale parziale pagamento del prezzo – mancata liberazione che non consentirebbe, vista la durata ancora decennale del contratto di mutuo, l'esecuzione della proposta con un durata conciliabile con le tempistiche della procedura giurisdizionale – Acqualine S.r.l. ha modificato la proposta assumendosi l'obbligo di estinguere il mutuo in tre anni dall'omologazione, sempre quale parte del pagamento del prezzo della cessione (doc. depositato da Intesa in data 17.1.2025), ferme la garanzia immobiliari e le fidejussioni prestate dai soci.

Tale accordo intervenuto tra la ricorrente CSI, la promissaria acquirente e la Banca, si dice *derogare con efficacia solo tra le parti alle previsioni concordatarie* e ha permesso di superare l'opposizione sollevata dalla Banca.

In punto di diritto, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato, si rileva solo che il credito della Banca ipotecaria – che rimane in via principale nei confronti della ricorrente – viene pagato integralmente in tre anni con provvista via via fornita dalla promissaria acquirente, per preciso obbligo contrattuale, quale pagamento dilazionato del prezzo di cessione dell'azienda stessa, cessione che verrà perfezionata immediatamente, ma con patto di riservato dominio fino all'esecuzione integrale del pagamento del prezzo. In tale prospettiva l'effetto purgativo sull'immobile oggetto di garanzia ipotecaria si manifesterà solo al completo adempimento del debito.



Il pagamento del creditore ipotecario oltre i termini di moratoria previsti dalla legge risulta, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. 11882/20), ammissibile.

Tanto chiarito, non essendo prevista nel concordato semplificato la votazione, tale previsione non pone problemi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte del creditore prelatizio non integralmente soddisfatto (*recte*: soddisfatto integralmente ma con pagamento dilazionato), ma impone un'attenta distribuzione dell'attivo che deve tenere in considerazione la proporzione tra valore dell'immobile e valore dell'avviamento per individuare, nei versamenti effettuati dalla promissaria acquirente, il peso delle due masse al fine di indirizzare correttamente i pagamenti in esecuzione del piano nel rispetto dell'ordine dei privilegi. Non è invece ipotizzabile che il contratto di mutuo – contratto che non passa con la cessione dell'azienda (Cass. civ. 31313/2022) – continui seppur pagato dalla cessionaria, non essendo compatibile alcuna continuità dei rapporti con il carattere prettamente liquidatorio dello strumento richiesto. Del resto, la cessionaria, assumendosi l'obbligo di estinzione del mutuo in tre anni, si è obbligata al versamento del prezzo sia in relazione alla parte eccedente il mutuo sia per quella relativa al mutuo in tre rate. Deve altresì essere presa in considerazione la normativa della vendita a rate ai fini di una prudenziale ed eventuale ripartizione parziale.

Considerando che il valore medio dell'immobile oggetto di ipoteca è pari ad € 650.000 debitamente valorizzato nella proposta di acquisto dell'intera azienda, come evidenziato dall'ausiliario sulla base delle perizie fornite dal ricorrente, e che il credito per residuo mutuo è di circa € 340.000, non pare violata alcuna regola prelatizia in ordine all'integrale soddisfazione del credito ipotecario e alla parziale soddisfazione degli altri creditori.

Il Collegio ritiene quindi che sussistano tutti i profili richiesti per l'omologa della proposta.

Pqm

Visti gli artt. 25 *sexies* e 25 *septies* CCII

1) omologa la proposta di concordato semplificato presentato **CENTRO SERVIZI INDUSTRIALI SOC. COOP. PER AZIONI** (P.IVA 01657250187) con sede legale in Broni (PV), Strada Bronese 18/D; 2) nomina giudice delegato la dott.ssa Francesca Claris Appiani;

2) nomina quale Liquidatore Giudiziale il dott. Gino Mario Socci, professionista in possesso dei requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) CCII;

3) riserva la nomina del comitato dei creditori al giudice delegato su proposta del liquidatore;



4) dispone, quanto all'esecuzione con particolare riferimento alla liquidazione del patrimonio, che il concordato venga attuato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 25 *sexies* e 25 *septies* CCII;

5) dispone che il Liquidatore provveda: a prendere in consegna i beni della società e le somme rinvenienti dalle liquidazioni; entro trenta giorni a consolidare lo stato passivo da depositare nel fascicolo telematico con parere dell'ausiliario e da comunicare ai creditori; a depositare le somme in apposito conto corrente bancario da cui provvedere al pagamento, senza necessità di mandato di pagamento, con assegno circolare o bonifico bancario, dei creditori concorsuali secondo quanto previsto in proposta e piano, previa redazione di progetto distributivo da sottoporre al parere dell'ausiliario, all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al giudice delegato; a redigere ai sensi dell'art. 114, comma quinto, CCII, con periodicità semestrale, il rapporto riepilogativo delle attività svolte, con conto della gestione, trasmettendo copia del rapporto e degli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, all'ausiliario per il parere e ai componenti del Comitato dei Creditori, per le eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, ai creditori;

6) dispone che, una volta conclusa l'esecuzione, il Liquidatore al termine delle operazioni di riparto, renda il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma sesto, CCII;

7) dispone che il liquidatore si attenga, ai sensi dell'art. 26 *sexies*, comma ottavo, CCII, alle disposizioni di cui agli articoli 106, 11, 118, 119, 324 e 341 CCII;

Si comunichi al RR II per l'iscrizione nonché si comunichi alla Società ricorrente, al PM Sede, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto dott. Guido Ricevuti, all'Ausiliario dott.ssa Patrizia Galati, al Liquidatore Giudiziale dott. Gino Mario Socci.

Così deciso in Pavia, nella Camera di Consiglio in data 24/02/2025.

Il giudice est.

Francesca Claris Appiani

Il presidente

Erminio Rizzi

